



**La partecipazione della Regione Lazio
alla formazione e attuazione del diritto e
delle politiche dell'Unione europea:
il ruolo del Consiglio regionale**

Vademecum del Consigliere regionale

Versione digitale ampliata e aggiornata alle modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio) e successive modifiche

**La partecipazione della Regione Lazio alla
formazione e attuazione del diritto e delle
politiche dell'Unione europea:
il ruolo del Consiglio regionale**

Vademecum del Consigliere regionale

Consiglio regionale del Lazio

Presidente

Mauro Buschini

Segretario generale

Cinzia Felci

Pubblicazione a cura di:

Michele Gerace

Luca Sabellico

Con la collaborazione di Laura Ferrari nel corso del tirocinio svolto, nell'ambito del "Master di
II livello "Istituzioni parlamentari "Mario Galizia" per consulenti d'assemblea" dell'Università
di Roma "Sapienza", presso il Consiglio regionale del Lazio

Segreteria generale

Area "Adempimenti derivanti dall'appartenenza all'Unione europea"

Indice

1. La rilevanza della partecipazione regionale al processo di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea
2. Gli strumenti e le modalità per la partecipazione delle Regioni alla fase ascendente del processo decisionale europeo
3. La partecipazione della Regione Lazio al processo decisionale europeo: la legge regionale n. 1 del 2015.
4. La partecipazione del Consiglio regionale alla formazione degli atti e delle politiche dell'Unione europea: strumenti e procedure
5. L'adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea: la Sessione europea del Consiglio regionale
6. Le disposizioni sull'informazione, il sostegno alla promozione della cittadinanza dell'integrazione europea e sulla programmazione regionale sulle politiche europee

Appendice

Organismi di rappresentanza delle Regioni

Legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 “Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio”, aggiornata con le modifiche apportate dalla legge regionale 22 marzo 2019, n. 3 recante “Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio) e successive modifiche”

Riferimenti normativi utili

1. La rilevanza della partecipazione regionale al processo di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, unitamente agli allegati Protocolli n. 1 e 2, si compie un importante passo avanti per rendere possibile una collaborazione tra tutti i livelli di governo in Europa. In particolare, il nuovo Trattato attribuisce al Parlamento europeo, ai Parlamenti nazionali e **alle Assemblee legislative regionali** maggiori poteri di **informazione, partecipazione e controllo** in merito alle attività e agli atti dell'Unione europea, riconoscendo l'importanza del loro contributo alla democratizzazione¹ delle Istituzioni europee e del procedimento decisionale.

Le rinnovate norme dei Trattati, segnano il formale e compiuto riconoscimento delle Regioni e delle autonomie locali nel quadro istituzionale europeo², e valorizzano il coinvolgimento delle **Assemblee legislative regionali** nella partecipazione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea circa il controllo dei

¹ L'articolo 10 del TUE, come modificato dal Trattato di Lisbona, stabilisce che l'Unione europea si basa sulla *democrazia rappresentativa*. Da questo punto di vista, i Parlamenti regionali concorrono assieme a quelli nazionali ed al Parlamento europeo al funzionamento della *democrazia europea*. In un'ottica di legittimazione democratica, viene inoltre enunciato il principio di prossimità, in forza del quale “*le decisioni assunte dall'Unione dovrebbero essere prese più vicino possibile ai cittadini*” (articolo 1, par. 2 e articolo 10, par. 3).

² L'articolo 4.2 TUE statuisce che “*l'Unione rispetta l'eguaglianza fra gli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali*”. Un ulteriore riconoscimento emerge dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla quale il TUE attribuisce lo stesso valore giuridico dei trattati (articolo 6), che salvaguarda le identità nazionali degli Stati membri e l'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale.

principi di sussidiarietà e proporzionalità³ e nell'elaborazione delle politiche dell'Unione europea.

Nel quadro giuridico delineato dal Trattato di Lisbona, le autonomie regionali sono infatti chiamate a svolgere la fondamentale funzione di **concorrere all'attuazione dei principi di proporzionalità e sussidiarietà**, anche assicurando il coinvolgimento delle comunità di riferimento nel processo decisionale, nonché la funzione **di rappresentare gli interessi territoriali nel procedimento di definizione delle posizioni nazionali da sostenere a livello europeo**; sono altresì in condizione di assicurare un prezioso contributo sia alla diffusione di una migliore percezione dell'Europa da parte dei cittadini, sia alla promozione di un sistematico coinvolgimento delle comunità di riferimento (cittadini, imprese e parti sociali) nella fase ascendente del processo decisionale.

A livello europeo, il coinvolgimento delle autonomie regionali consente di migliorare l'efficacia delle politiche, l'effettività e la qualità della normativa; concorre altresì alla realizzazione dell'obiettivo di "comunicare l'Europa", cioè di avvicinare i cittadini alle istituzioni europee, e di ridurre il deficit democratico dell'Unione europea.

³ L'articolo 5, par. 3, TUE dà una nuova definizione del principio di sussidiarietà disponendo che *"nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale"*. Conformemente al dettato di tale articolo, poi, l'articolo 2 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità dispone che la Commissione europea, prima di proporre un atto legislativo, effettua ampie consultazioni, che *"devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste"*, ed ha l'obbligo di motivarli *"con riguardo al principio di sussidiarietà e proporzionalità"*, accompagnandoli con una scheda che fornisca *"elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario"* e l'eventuale impatto sulla *"regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale"* (articolo 5, Protocollo n. 2).

A livello nazionale, il contributo delle autonomie regionali consente di considerare sin dalla fase di programmazione le ricadute delle politiche europee sul territorio e di evidenziare eventuali criticità delle proposte di atti normativi incidenti negli ambiti materiali di rispettiva competenza, sia sotto il profilo del merito che sotto il profilo della corretta applicazione del principio di sussidiarietà. Sotto un diverso profilo, la partecipazione al processo di formazione degli atti normativi e delle politiche europee costituisce un presupposto fondamentale per la successiva attuazione delle politiche e della normativa europea.

Di qui la rilevanza strategica, sia a livello europeo che a livello interno, della **partecipazione delle autonomie regionali alla definizione delle politiche e della normativa europea**.

In sintesi, nel sistema di pianificazione della normativa e delle politiche europee il coinvolgimento delle autonomie regionali consente una adeguata considerazione delle specificità e delle aspettative dei territori nella definizione della posizione nazionale da sostenere in sede europea nel negoziato con gli altri Stati membri, nonché la valutazione delle ricadute a livello interno delle politiche europee.

2. Gli strumenti e le modalità per la partecipazione delle Regioni alla fase ascendente del processo decisionale europeo

2.1 Il quadro normativo di riferimento a livello nazionale

Le Regioni sono titolari della competenza legislativa in diverse materie di interesse europeo; il loro contributo nella fase di formazione del diritto e delle politiche europee è quindi fondamentale per assicurare una corretta individuazione dell'interesse nazionale.

La **legge di riforma costituzionale n. 3 del 2001**, ha espressamente riconosciuto alle Regioni, quali titolari del potere

normativo nelle materie loro attribuite, il **diritto di partecipare al procedimento di formazione del diritto dell'Unione europea** ed il dovere di conformarsi all'ordinamento europeo.

L'articolo 117, comma quinto, della Costituzione, prevede espressamente, che *“le Regioni [...] nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato [...]”*.

Le procedure e le modalità di partecipazione delle Regioni alla formazione del diritto europeo sono disciplinate dalla **legge 5 giugno 2003, n. 131**, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* (c.d. legge La Loggia), che ha dato attuazione all'articolo 117, comma 5, della Costituzione stabilendo, in particolare, presupposti e modalità della partecipazione diretta dei rappresentanti regionali alla delegazione italiana in sede di Consiglio dell'Unione europea, e dalla **legge 24 dicembre 2012, n. 234**, recante *“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”* che disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge n. 234/2012, ha modificato la precedente normativa in ragione delle innovazioni apportate dal Trattato di Lisbona e dei Protocolli ad esso allegati, attribuendo specifico rilievo alla partecipazione delle Regioni, con il **coinvolgimento dei Consigli regionali**, nei procedimenti di formazione degli atti dell'Unione europea e nella verifica della corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità in cooperazione con il Parlamento nazionale, che dovrebbero consentire un ampliamento del

contributo regionale **alla definizione della posizione nazionale da sostenere a livello europeo.**

Le leggi di attuazione dell'articolo 117, comma 5, della Costituzione delineano **due modalità di partecipazione delle Regioni** nella formazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea (fase ascendente)⁴:

- **la prima, c.d. diretta**, disciplinata dall'articolo 5 della legge n. 131/2003, assicura forme di coinvolgimento delle Regioni, disponendo che possono **concorrere direttamente alla formazione degli atti normativi europei** partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio dell'Unione europea, dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea⁵;
- **la seconda, indiretta**, disciplinata dalla legge 234/2012, che si svolge all'interno dell'ordinamento nazionale, finalizzato ad assicurare la partecipazione di Governo, Parlamento e Regioni alla **definizione della posizione nazionale da sostenere a livello europeo**, al fine di dare concreta attuazione ai principi di attribuzione, di sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, efficienza, trasparenza e partecipazione, richiamati all'articolo 1, come cardini della struttura della legge medesima.

⁴ La partecipazione alla formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea è detta "fase ascendente".

⁵ Articolo 5, comma 1, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

2.2 Le modalità di partecipazione diretta

Gli strumenti per la partecipazione delle Regioni alla fase ascendente c.d. diretta del processo decisionale sono disciplinati principalmente dall'articolo 5 della l. 131/2003 rubricato "attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria", il quale prevede che nelle materie di propria competenza legislativa, le Regioni concorrono direttamente alla formazione degli atti europei, **partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo**, alle attività del Consiglio dell'Unione europea e dei Gruppi di lavoro e dei Comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità concordate⁶ in Conferenza Stato-Regioni e, comunque, garantendo l'unitarietà della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Si tratta di una partecipazione riservata alle Giunte regionali⁷.

2.3 Le modalità di partecipazione indiretta

La partecipazione delle Regioni alla formazione della posizione nazionale da sostenere a livello europeo nell'ambito della fase ascendente indiretta del processo decisionale è disciplinata dal Capo IV della legge 234/2012.

Tale partecipazione consiste nella possibilità per le Regioni, nelle materie di propria competenza, **di partecipare alla formazione**

⁶ Le modalità per la designazione dei rappresentanti regionali nelle delegazioni governative, come pure quelle per l'individuazione del Capo delegazione nelle materie di cui all'articolo 117, comma 4, della Costituzione, sono state definite in sede di Conferenza Stato-Regioni, con l'Accordo generale di cooperazione tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione degli atti comunitari, sottoscritto il 16 marzo 2006 (atto n. 2537/CSR)

⁷ Articolo 5, comma 1, l. 131/2003

della posizione italiana sulle proposte di atti legislativi dell'Unione europea, attraverso **la trasmissione delle osservazioni** alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, o al Ministro per gli affari europei, **entro di 30 giorni** dal ricevimento delle proposte di atti europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni⁸.

Qualora la proposta di atto normativo europeo interessi materie di competenza legislativa regionale, una o più Regioni possono fare richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri di convocare la Conferenza Stato-Regioni affinché si raggiunga in proposito **un'intesa** entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Governo può procedere anche in mancanza di essa.

Nel caso in cui la richieda la Conferenza Stato – Regioni, il Governo, in sede di Consiglio dell'Unione europea, ha l'obbligo di apporre la **riserva di esame** sui progetti di atti europei interessati⁹.

Sotto un secondo profilo la partecipazione regionale alla fase ascendente indiretta avviene attraverso **il coinvolgimento dei Consigli regionali** nelle procedure di verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità dei progetti di atti normativi dell'Unione europea, già prevista direttamente dall'art.

⁸ Articolo 24, commi 2 e 3, l. 234/2012.

⁹ Articolo 24, commi 4 e 5, l. 234/2012. Inoltre, nelle materie di competenza regionale è prevista altresì la partecipazione di un rappresentante di ciascuna Regione e Provincia autonoma ai lavori del Comitato tecnico di valutazione; è prevista infine la convocazione di rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome ai gruppi di lavoro istituiti nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione, incaricati di preparare i lavori del medesimo Comitato, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia (vedi articoli 19, comma 5, e 24, comma 7, della legge n. 234 del 2012).

6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato di Lisbona¹⁰

L'articolo 25, della l. 234/2012, in attuazione di quanto previsto dal richiamato Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, prevede che **i Consigli regionali** possono far pervenire alle Camere le proprie osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Ciascuna Camera, pertanto, nella stesura del parere motivato, nel **termine di otto settimane** dalla data di ricevimento dei progetti di atti (cd. "early warning", o "allerta precoce")¹¹, **può tener conto delle osservazioni regionali**.

Inoltre, **i Consigli regionali** assieme al Parlamento nazionale possono inserirsi nell'ambito della partecipazione **al c.d. dialogo politico**¹² con le Istituzioni europee, per presentare osservazioni, anche nel merito, ai progetti di atti europei. Infatti, le Camere tengono conto di eventuali **osservazioni e proposte pervenute dai Consigli regionali** in sede di verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità o dalle Regioni nel dialogo con il Governo nel merito delle proposte di atti europei.

¹⁰ L'articolo 6, primo comma, ultimo periodo, del Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato, afferma espressamente, che "spetta a ciascun Parlamento nazionale o a ciascuna Camera dei Parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i Parlamenti regionali dotati di poteri legislativi"

¹¹ L'*early warning system* è un meccanismo di tutela che è impostato primariamente su un obbligo di motivazione della Commissione europea, o di qualunque altro organo comunitario eserciti la funzione di iniziativa legislativa, ai parlamenti nazionali i quali sono tenuti alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle istituzioni europee negli atti normativi adottati. Questi, infatti devono essere trasmessi, prima della loro adozione, sia al Parlamento europeo che, contestualmente, ai parlamenti nazionali.

¹² Vedi articolo 9, comma 2, l. 234/2012

Nondimeno, al fine di rafforzare la partecipazione delle regioni al processo di formazione degli atti dell'Unione europea la l. n. 234/2012, all'articolo 22, ha disciplinato la **sessione europea della Conferenza Stato – Regioni**. Si tratta di una sessione speciale della Conferenza Stato- Regioni, che il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni quattro mesi, o quando lo richiedono le Regioni e le Province autonome, per trattare gli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale, relativa all'elaborazione degli atti dell'Unione europea, con le esigenze rappresentate dalle Regioni

Infine, rispetto al quadro normativo precedente, la legge 234/2012, ha introdotto alcuni elementi di novità riguardanti il **rafforzamento degli obblighi informativi sugli atti in discussione a livello europeo**, che costituisce la base del sistema di coinvolgimento regionale nella definizione della posizione nazionale da sostenere a livello europeo, mediante modifiche della qualità delle informazioni trasmesse e delle modalità di invio e segnalazione degli atti

Secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge 234/2012, tutti i progetti di atti dell'Unione europea, contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dallo stesso Governo tanto alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni quanto alla Conferenza dei Presidenti di Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, affinché le Giunte ed i Consigli regionali possano averne conoscenza.

Qualora tali progetti di atti europei incidano su materie di competenza regionale l'informazione dovrà essere “qualificata e tempestiva”.

In tal modo, la nuova legge introduce **il diritto delle Regioni ad essere informate sulle questioni europee di proprio interesse**.

3. La partecipazione della Regione Lazio al processo decisionale europeo: la legge regionale n. 1 del 2015

3.1 I riferimenti della partecipazione regionale al processo decisionale europeo nello Statuto e nel regolamento dei lavori del Consiglio regionale

Una chiara ispirazione europeista della Regione Lazio la si deve, innanzitutto, **all'articolo 3, dello Statuto**, che reca che *“la Regione promuove l'unità nazionale nonché, ispirandosi ai principi contenuti nel manifesto di Ventotene, l'integrazione europea come valori fondamentali della propria identità”*.

Riguardo ai **rapporti con l'Unione europea della Regione** relativi alla partecipazione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea, **l'articolo 10, dello Statuto**, al comma 4, prevede che la Regione, *“concorre con lo Stato e le altre Regioni alla formazione della normativa comunitaria e dà immediata attuazione agli atti dell'Unione europea”*.

Con riferimento al recepimento del diritto dell'Unione europea, **l'articolo 11 dello Statuto**, prevede che la *“Regione adegua il proprio ordinamento a quello europeo”*, e che a tal fine *“assicura l'attuazione della normativa europea nelle materie di propria competenza, di norma attraverso apposita legge regionale europea [...]”*. La legge regionale europea è d'iniziativa della Giunta regionale ed è *“approvata annualmente dal Consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata”*.

L'articolo 41, dello Statuto, disciplina le funzioni del Presidente della Regione, prevedendo che esso:

- *“promuove [...] ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, previa deliberazione della Giunta, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale”* (comma 4);

- *“partecipa, anche a mezzo di suoi delegati, agli organi dell’Unione Europea competenti a trattare materie d’interesse regionale nonché, sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai procedimenti diretti a regolare rapporti fra l’Unione stessa, la Regione e gli enti locali”* (comma 6);
- *adotta, in caso d’urgenza, misure amministrative di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti comunitari immediatamente precettivi e alle sentenze della Corte costituzionale”* (comma 7).

Con riferimento al ruolo del **Consiglio regionale** nella partecipazione al processo decisionale europeo **l’articolo 32, dello Statuto**, al comma 1, espressamente prevede, che *“il regolamento dei lavori istituisce le commissioni permanenti interne al Consiglio regionale, le cui competenze sono distinte per materie o loro ambiti omogenei, prevedendo comunque l’esistenza [...] della commissione per gli affari europei...”*.

Il Regolamento del Consiglio regionale¹³, **all’articolo 14 ter**, disciplina i lavori della Commissione permanente per gli affari europei prevedendo che la Commissione *“ha competenza generale per ogni adempimento di spettanza consiliare attinente ai rapporti della Regione con l’Unione europea”*¹⁴. L’articolo 14 ter, inoltre, al comma 3, disciplina le modalità attraverso le quali il Consiglio regionale partecipa alla formazione della posizione regionale in fase ascendente, stabilendo che, spetta comunque alla Commissione *“esprimere il parere sulle proposte di legge concernenti l’attuazione della normativa dell’Unione europea ed in generale sulle proposte di legge che possano comportare rilevanti problemi di compatibilità con la predetta normativa, nonché, nell’ambito della partecipazione della Regione alla formazione degli atti e delle politiche dell’Unione europea,*

¹³ Deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62: “Modifiche alla deliberazione del consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198 concernente Regolamento del consiglio regionale. Testo coordinato”

¹⁴ Comma modificato dall’articolo 2, comma 1, lett. b), del testo allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6

“approvare le osservazioni e verifica il rispetto del principio di sussidiarietà presentate ai sensi della normativa vigente”¹⁵.

L'esistenza di una apposita Commissione permanente competente in materia di affari europei assume rilevanza, non solo, ai fini dello studio, dell'approfondimento e dell'impulso a sostegno della partecipazione della Regione al processo di formazione e attuazione delle norme e delle politiche dell'Unione europea, ma anche per lo svolgimento delle altre funzioni che lo Statuto e il regolamento del Consiglio regionale, in generale, assegnano alle Commissioni permanenti.¹⁶

3.2 Il modello organizzativo adottato dal legislatore regionale nella l. r n. 1 del 2015

Nel 2015 il legislatore regionale, in attuazione delle disposizioni statali ed in conformità ai principi fissati dalla Statuto regionale, ha disciplinato la procedura per la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, approvando, **la legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1¹⁷**, recante *“Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio”*.

Il modello scelto dalla l. r. 1/2015, è incentrato sulla **“massima collaborazione”** tra la Giunta e il Consiglio regionale su tutte le attività svolte in ambito europeo, e più in generale, un costante scambio di informazioni¹⁸. La Giunta regionale, in particolare,

¹⁵ Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. d), del testo allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6

¹⁶ Vedi articolo 14 ter, co. 4, del Regolamento del Consiglio regionale

¹⁷ Legge pubblicata nel B.U. della Regione Lazio del 10 febbraio 2015, n. 12

¹⁸ Ai sensi dell'articolo 19 comma 1 della l. r. 1/2015, “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta e il Consiglio regionale, secondo le rispettive norme di organizzazione, disciplinano gli aspetti organizzativi interni per lo svolgimento delle attività previste dalla

per il tramite della Commissione permanente affari europei, “assicura al Consiglio regionale un’informazione costante, almeno con cadenza semestrale, in merito a tutti gli aspetti dell’attuazione delle politiche europee, ai negoziati in corso e a tutte le iniziative intraprese o da intraprendere in ambito europeo e internazionale, su cui la medesima commissione può formulare atti di indirizzo”¹⁹

La legge regionale n. 1/2015, nella definizione dei ruoli di Giunta e Consiglio sulla partecipazione regionale alla formazione degli atti e delle politiche europee, ha riconosciuto al Consiglio, ed alla Commissione consiliare competente in materia di affari europei, un ruolo attivo,²⁰ attribuendogli **poteri di impulso, di indirizzo e di iniziativa**, in particolare, con riferimento all’individuazione dei temi di interesse regionale all’interno del Programma di lavoro annuale della Commissione europea, all’approvazione delle osservazioni di merito ed alla verifica sulla corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, con riferimento agli atti europei di maggiore interesse regionale, e più in generale di concorrere alla definizione della posizione nazionale da sostenere a livello europeo.

Inoltre, il Consiglio regionale, attraverso la Commissione consiliare competente in materia di affari europei, ha la facoltà di formulare proposte sulle iniziative o decisioni che il Presidente della Regione assume in merito alle **ulteriori attività** con le quali la Regione partecipa alle decisioni relative alla formazione degli

presente legge, assicurando le necessarie risorse umane interne in possesso di specifiche competenze professionali o adeguatamente formate e stabilendo procedure di raccordo e coordinamento tra tutte le strutture interessate, ivi inclusa quella organizzativa esterna che ha sede a Bruxelles”.

¹⁹ Vedi articolo 3, comma 2, l. r.1/2015, con le modifiche apportate dalla legge regionale 22 marzo 2019, n. 3, recante “Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio)” e successive modifiche.

²⁰ Articolo 2, comma 1, lettera a) l. r. 1/2015, con le modifiche apportate dalla l. r. 3/2019

atti e delle politiche dell'Unione europea ai sensi della normativa vigente. Sulle stesse attività, la Commissione affari europei ed il Consiglio regionale hanno il diritto di essere tempestivamente informati dal Presidente della Regione.²¹

4. La partecipazione del Consiglio regionale alla formazione degli atti e delle politiche dell'Unione europea: strumenti e procedure

4.1 L'esame del Programma di lavoro annuale della Commissione europea

Ogni anno, la Commissione europea adotta un piano d'azione legislativo per i successivi dodici mesi, rendendo noto come intende tradurre in azioni concrete le proprie priorità politiche.

Molte delle proposte normative europee incidono in settori di interesse regionale e, conseguentemente, sulle politiche e sugli interventi legislativi della Regione.

La normativa regionale sulla partecipazione della Regione al processo decisionale europeo, attribuisce un ruolo di primo piano al Consiglio regionale nelle procedure riguardanti la formulazione di atti di indirizzo con riferimento a quanto indicato nel Programma di lavoro annuale della Commissione europea²².

²¹ Vedi articolo 7, commi 1 e 3, l. r. 1/2015 con le modifiche apportate dalla l. r. n. 3/2019.

²² In qualità di Istituzione dell'Unione europea che detiene il potere di iniziativa legislativa, ogni anno, in autunno, la Commissione europea presenta alle altre Istituzioni e agli organi consultivi dell'Ue il proprio Programma legislativo e di lavoro per l'anno successivo. Esso prende la forma della "Comunicazione". Le Istituzioni destinatarie del programma legislativo sono il Consiglio Ue e il Parlamento europeo, a cui si aggiungono i due organi consultivi, Comitato delle Regioni e Comitato economico e sociale. Istituzioni e organi consultivi Ue si esprimono sul programma con apposita Risoluzione o Parere.

La legge regionale n. 1/2015, assegna al Consiglio regionale, in particolare, per il tramite della **Commissione permanente affari europei**, l'esame del Programma di lavoro annuale della Commissione europea²³ e della relazione annuale che il Governo presenta al Parlamento sugli sviluppi della partecipazione italiana all'Unione europea.

La Commissione permanente affari europei, esamina il programma di lavoro annuale della Commissione ed approva una apposita risoluzione con la quale individua le iniziative ritenute di maggiore interesse regionale, indirizzata alla Giunta, al Parlamento, ed alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome.

L'atto di indirizzo approvato fornisce al legislatore regionale un efficace strumento di monitoraggio delle iniziative europee di interesse regionale e consente una maggiore tempestività nella formulazione di eventuali osservazioni da parte della Regione (Giunta e Consiglio), sulle proposte di atti normativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale.

Sulla base degli orientamenti formulati nella risoluzione, il Consiglio regionale, per il tramite della Commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei, può intervenire tempestivamente attivando tutti gli strumenti di partecipazione previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale, in particolare, attraverso:

- risoluzioni recanti osservazioni di merito sui progetti di atti dell'Unione europea o inerenti la verifica sulla corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
- partecipazione a reti e gruppi di lavoro tematici del Comitato delle Regioni;
- partecipazione alle consultazioni pubbliche aperte dalla Commissione europea.

²³ Articolo 4 l. r. 1/2015, con le modifiche apportate dalla l. r. n. 3 del 2019

Inoltre, in questa fase la Commissione permanente affari europei, al fine di realizzare la massima collaborazione interistituzionale²⁴ e di garantire la diffusione delle informazioni e la partecipazione dei cittadini e degli enti locali²⁵ sugli atti e le iniziative dell'Unione europea, può svolgere, altresì:

- audizioni con i rappresentanti della Giunta regionale, degli enti locali, della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, con i Parlamentari europei del Lazio e i portatori di interesse;
- seminari di approfondimento o consultazioni rivolte agli enti locali, anche per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e ai soggetti pubblici e privati (in particolare, organizzazioni rappresentative dei lavoratori e delle imprese, università, centri di ricerca e centri studi, ecc.), che si ritiene possano essere maggiormente rappresentativi in relazione all'oggetto della proposta di atto dell'Unione europea in esame.

4.2 La formulazione di osservazioni al Governo sulle proposte di atti europei

L'atto di indirizzo approvato all'esito dell'esame del Programma di lavoro annuale della Commissione europea è l'atto di avvio delle successive procedure per l'effettiva partecipazione della Regione alla definizione della posizione italiana.

La selezione delle iniziative di interesse regionale tra quelle presentate dalla Commissione europea nel programma di lavoro, consente alla Regione di partecipare, man mano che le singole iniziative vengono presentate, alla formazione degli atti dell'Unione europea attraverso la formulazione di osservazioni sui progetti di atti europei, proposte sia dalla Giunta che dal Consiglio, nelle forme previste dall'articolo 5, della legge regionale 1/2015.

²⁴ Articolo 3, l. r. 1/2015, con le modifiche apportate dalla l. r. 3/2019

²⁵ Articolo 15, l. r. 1/2015, con le modifiche apportate dalla l. r. 3/2019

Entro 30 giorni a partire dalla trasmissione dei progetti di atti dell'Unione europea da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni²⁶, alla Giunta e del Consiglio regionale, è possibile inviare le eventuali osservazioni al Governo ai fini della formazione della posizione italiana ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge 234/2012²⁷, in riferimento alle materie di competenza regionale.

Il modello delineato dalla legge regionale ha previsto **forme di d'intesa**²⁸ tra Giunta e Consiglio nella formulazione delle osservazioni di merito sui progetti di atti dell'Unione europea di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 234/2012, al fine di assicurare l'espressione di una posizione unitaria della Regione.

Più precisamente, la Giunta può proporre alla Commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei, le osservazioni in merito alla posizione della Regione sulle proposte di atti europei; in assenza di una approvazione, con risoluzione, della Commissione affari europei nel termine di quindici giorni, la Giunta può comunque procedere alla trasmissione delle osservazioni. In assenza della proposta della Giunta, le osservazioni possono essere presentate da ciascun Consigliere in merito alla posizione regionale²⁹.

Le osservazioni proposte da ciascun Consigliere regionale sono sottoposte all'esame della Commissione consiliare permanente

²⁶ Articolo 24, comma 1, l. 234/2012.

²⁷ L'articolo 24, comma 3, l. 234/2012, prevede che "le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei progetti di atti europei trasmessi dal Governo, dandone comunicazione alle Camere ed alle Conferenze.

²⁸ Vedi articolo 5 comma 1 l. r. 1/2015, con le modifiche apportate dalla l. r. 3/2019

²⁹ Vedi articolo 5, comma 2, 3 e 4 l. r. 1/2015, con le modifiche apportate dalla l. r. 3/2019

competente in materia di affari europei, che si esprime, approvando una apposita risoluzione.

Le osservazioni formulate da ciascun Consigliere regionale e approvate con risoluzione della Commissione affari europei sono tempestivamente comunicate alla Giunta regionale.

In caso d'urgenza le osservazioni sono formulate dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e comunicate alla Commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei.

Le osservazioni della Regione così formulate, utili alla formazione della posizione italiana sugli atti europei, sono trasmesse dal Presidente della Regione al Governo, e contestualmente comunicate alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.


Il Governo è tenuto a comunicare il seguito dato e le iniziative assunte in relazione alle osservazioni regionali nella Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.³⁰

Sebbene non sia prevista alcuna efficacia vincolante per il Governo, la posizione espressa dalla Regione ha certamente una valenza politica che sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà il grado di condivisione a livello territoriale.

³⁰ L'articolo 13, comma 2, lett. d) della l. 234/2012, prevede due Relazioni annuali del Governo, una programmatica destinata a indicare gli orientamenti e le priorità che si intende perseguire per l'anno successivo a quello di presentazione con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali sul funzionamento dell'Unione europea e a ciascuna politica; l'altra, consuntiva, diretta a illustrare le attività svolte ed i risultati conseguiti. Le informazioni sul seguito dato e le iniziative assunte in relazione alle osservazioni regionali devono essere indicate nella Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

L'obbligo imposto al Governo di riferire sul seguito dato alle posizioni espresse dalle Regioni consente infatti una verifica politica, non priva di effetti.

Schema della partecipazione della Regione al processo decisionale europeo attraverso la formulazione di osservazioni



4.3 La verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei

Dal quadro normativo europeo modificato dal Trattato di Lisbona, e dalle innovazioni apportate dalla legge n. 234/2012, l'elemento più rilevante della partecipazione regionale al processo decisionale europeo è rappresentato dal coinvolgimento dei Consigli regionali nel controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La disciplina legislativa regionale ha attribuito al **Consiglio regionale**, in attuazione di quanto previsto dal Protocollo n. 2³¹, allegato al Trattato, il **compito di vigilare il rispetto dell'applicazione del principio di sussidiarietà e di proporzionalità** nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea che hanno ad oggetto materie di competenza regionale.

La legge regionale di procedura affida alla Commissione consiliare permanente affari europei **la valutazione relativa alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà** nelle proposte e progetti di atti europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale. La **risoluzione con le osservazioni** della Commissione consiliare affari europei con cui sono approvati gli esiti della valutazione di sussidiarietà è trasmessa alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare e comunicata alla Giunta regionale, anche ai fini della definizione della posizione regionale da assumersi nelle sedi istituzionali di confronto con il Governo, e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative³².

³¹ Il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato di Lisbona, consente ai parlamenti regionali, in quanto titolari di poteri legislativi, di partecipare alla fase ascendente mediante il loro coinvolgimento nella procedura di controllo sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle competenze comunitarie, affermando espressamente che "spetta a ciascun Parlamento nazionale o a ciascuna Camera dei Parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i Parlamenti regionali dotati di poteri legislativi" (articolo 6).

³² Articolo 6, l. r. 1/2015, con le modifiche apportate dalla l. r. n. 3 del 2019

Le attività di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti europei si svolgono all'interno di un contesto di cooperazione interistituzionale nazionale ed europea³³ al quale partecipa anche il Consiglio regionale.

Quanto alla partecipazione attraverso lo strumento del **dialogo politico** di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 234/2012³⁴, il Consiglio e la Giunta regionale possono trasmettere alle Camere osservazioni su progetti di atti normativi europei, anche su profili non inerenti la sussidiarietà, affinché queste possano tenerne conto nei pareri trasmessi alle Istituzioni europee.³⁵

5 L'adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea: la Sessione europea del Consiglio regionale

L'articolo 40 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, ribadisce il **potere delle Regioni** e delle Province autonome, nelle materie di propria competenza, di **provvedere al recepimento delle direttive europee**, fermo restando il potere del Governo di indicare i criteri cui si devono attenere le Regioni e le Province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Inoltre, il comma 5, dello stesso articolo prevede l'obbligo del Governo di informare ogni sei mesi le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle

³³ Il Consiglio regionale aderisce alla rete del Comitato delle Regioni per la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità degli atti europei (cd. Committee of the Regions Subsidiarity Network).

³⁴ L'articolo 9, della l. 234/2012, al comma 2, dispone che "I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25.

³⁵ Vedi l'articolo 6 bis della l. r. n.1 del 2015, inserito dalla l. r. n. 3 del 2019

Regioni e delle Province autonome nelle materie di propria competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In attuazione della normativa nazionale, la legge regionale n. 1 del 2015, all'articolo 8, disciplina i contenuti e le modalità con cui la Regione adegua il proprio ordinamento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (cd. fase discendete), prevedendo che il Consiglio regionale si riunisce in apposita **sessione europea**³⁶ per la trattazione di tutti gli aspetti inerenti la politica dell'Unione europea di interesse regionale che si articola in due momenti:

- a) **la legge regionale europea**
- b) **la relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale relativamente alla partecipazione della Regione alle politiche dell'Unione europea**

5.1 La legge regionale europea

La procedura disciplinata dalla legge regionale 1/2015, stabilisce che la Giunta regionale garantisce il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, di norma attraverso la presentazione al Consiglio regionale, **entro il 31 marzo** di ogni anno³⁷, della **proposta di legge regionale europea** all'esame della quale è dedicata la sessione europea del Consiglio regionale.

Con la **legge regionale europea**³⁸ la Regione, nelle materie di propria competenza legislativa, detta disposizioni per dare tempestiva attuazione ed esecuzione agli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea, alle sentenze della Corte di

³⁶ Articolo 10, l. r. 1/2015

³⁷ Articolo 8, comma 3, l. r. 1/2015

³⁸ Articolo 9, l. r. 1/2015, con le modifiche apportate dalla l. r. n. 3 del 2019

giustizia dell'Unione europea nonché alle misure necessarie a prevenire l'avvio di procedure di infrazione e agli atti della Commissione europea che comportino obblighi di adeguamento.

5.2 La relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale

L'articolo 11 della l. r. 1/2015, disciplina i contenuti della relazione informativa annuale che la Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio regionale **entro il 31 marzo di ogni anno**³⁹, sull'esercizio delle proprie funzioni in ambito europeo.

La relazione informativa annuale è assegnata all'esame della Commissione permanente affari europei che si esprime con risoluzione approvando eventuali atti di indirizzo alla Giunta regionale **entro il 30 giugno**⁴⁰.

La relazione informativa rappresenta l'insieme delle posizioni sostenute dalla Regione nella trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale, in particolare, in seno alla Conferenza Stato Regioni convocata per la definizione della posizione italiana sui progetti di atti normativi europei e sulle attività svolte nelle delegazioni governative presso le Istituzioni europee e nel Comitato tecnico di valutazione presso il dipartimento delle Politiche europee. Inoltre, nella medesima relazione la Giunta informa il Consiglio sulle relative risultanze della **verifica sulla stato di conformità dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea**, e sulle procedure di infrazione per eventuali inadempienze imputabili alla Regione contenute nella

³⁹ L' articolo 11, della l. r. 1/2015, con le modifiche apportate dalla l. r. n. 3 del 2019, al comma 1, dispone che, "la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, contestualmente alla presentazione della proposta di legge regionale europea o comunque entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione informativa sull'esercizio delle proprie funzioni nell' ambito della partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione delle politiche europee".

⁴⁰ Vedi articoli 10, comma 2 lettera b) e 11, comma 1 bis, l. r. 1/2015, con le modifiche apportate dalla l. r. n. 3 del 2019.


relazione di cui all'articolo 8, comma 2 l. r. 1/2015⁴¹, lo stato di avanzamento dei programmi della Regione cofinanziati dall'Unione europea in attuazione delle politiche europee di coesione economica e sociale⁴² e gli orientamenti e le priorità politiche che la Giunta intende perseguire nell'anno in corso con riferimento alle strategie e alle politiche dell'Unione europea di interesse regionale

Infine, la **legge regionale legge regionale 22 marzo 2019, n. 3**⁴³, recante modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1, ha inserito un nuovo **comma 1 ter, all'articolo 11**, prevedendo che “sulla relazione informativa annuale, la commissione consiliare affari europei può consultare gli enti locali, anche per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL), le università e le parti sociali ed economiche al fine di garantire la più ampia partecipazione alle attività europee della Regione.”.

⁴¹ L'articolo 8, della l. r. 1/2015, con le modifiche apportate dalla l. r. n. 3 del 2019, al comma 2, dispone che “La Giunta regionale verifica costantemente che l'ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea e trasmette, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della L. n. 234/2012, una relazione contenente le relative risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

⁴² L'articolo 19, della l. r. 1/2015, al comma 2, dispone che “La Regione, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee di coesione economica e sociale, secondo principi di efficacia ed efficienza, si avvale di una cabina di regia, quale strumento operativo unitario di coordinamento delle attività di preparazione, gestione, funzionamento, monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei”.

⁴³ Legge regionale legge regionale 22 marzo 2019, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio) e successive modifiche”.



6 Le disposizioni sull'informazione, il sostegno alla promozione della cittadinanza dell'integrazione europea e sulla programmazione regionale sulle politiche europee

L'articolo 15, della l. r. 1/2015, disciplina l'informazione e il sostegno alla promozione della conoscenza delle politiche europee, della cittadinanza e dell'integrazione europea presso i cittadini, gli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati alle attività dell'Unione europea.

In particolare, il comma 1, dell'articolo 15, dispone che *“la Regione garantisce la massima diffusione delle informazioni relative all'adozione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea, [...], sia mediante la pubblicazione delle notizie nel sito istituzionale della Regione, sia attivando ogni altra iniziativa utile a tale scopo nonché rende accessibile ai cittadini ..[..].., tutte le informazioni relative a bandi e programmi dell'Unione europea ”.*

In attuazione della summenzionata disposizione sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Lazio è stata creata una apposita **sezione denominata “Consiglio regionale in Europa”**, all'interno della quale è possibile trovare tutte le informazioni sulle attività europee di interesse regionale, i documenti di lavoro e gli atti adottati nell'ambito della partecipazione al processo decisionale europeo da parte del Consiglio regionale.

Inoltre, l'articolo 15, al comma 2, così come modificato dalla legge regionale n. 3 del 2019, disciplina il sostegno alla promozione della conoscenza delle politiche e delle attività dell'Unione europea, e in particolare, prevede che, *“la Giunta e il Consiglio regionale promuovono e sostengono, anche attraverso la **concessione di contributi**, la più ampia conoscenza delle politiche e delle attività dell'Unione europea presso i cittadini, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea, anche ai*

fini della partecipazione della Regione al processo decisionale europeo. Tra le attività promosse dalla Regione, specifica attenzione è rivolta alle iniziative dirette a promuovere e rafforzare, soprattutto tra i più giovani e in ambito scolastico e universitario, la conoscenza della storia dell'idea di Europa, della storia dell'integrazione europea, della cultura europea nella cittadinanza e dei valori comuni europei nonché delle opportunità offerte dai programmi dell'Unione europea".

Infine, il legislatore regionale, in linea con i principi e le finalità espresse all'articolo 2, della l. r. 1/2015, di "promuovere la conoscenza dei diritti, della cittadinanza e dei valori comuni europei....., anche al fine di favorire la più ampia partecipazione politica e culturale dei cittadini nel processo decisionale europeo e alla vita democratica dell'Unione europea", nella novella del comma 2, all'ultimo periodo ha disposto l'istituzione nella Regione Lazio *"della settimana della cultura europea che si svolge, ogni anno, a partire dal 9 maggio"*.

L'Ufficio di Presidenza nella **deliberazione 14 maggio 2015, n. 46**, recante *"Linee di indirizzo programmatiche sulla partecipazione del Consiglio regionale del Lazio alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea, nell'ambito della legge regionale n. 1 del 2015"*, al paragrafo 4, ha individuato gli obiettivi specifici per la realizzazione di azioni finalizzate a promuovere la conoscenza delle politiche e delle attività dell'Unione europea in grado di favorire la partecipazione dei cittadini e degli enti locali al processo decisionale europeo, e di diffondere sul territorio la cultura e la cittadinanza europea, in particolare, tra i più giovani.

Al fine di dare attuazione alle citate disposizioni, il legislatore regionale nella legge regionale 9/2017, all'articolo 17, comma 84, ha previsto che "con il regolamento per la concessione di contributi concessi dall'Ufficio di presidenza sono disciplinati, altresì, le modalità e i criteri per la **concessione di contributi** alle amministrazioni pubbliche per le finalità di cui all'articolo 15,

comma 2, della legge regionale 1/2015, **coerentemente con gli indirizzi formulati dalla commissione consiliare competente in materia di affari europei**”.

Inoltre, la legge regionale n. 3 del 2019 recante “Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1”, ha inserito un **nuovo comma 2 bis, all’articolo 15**, prevedendo che la *“Giunta e il Consiglio regionale promuovono e sostengono gli enti locali del territorio nella partecipazione a gemellaggi con le autorità locali e regionali degli altri Stati membri dell’Unione europea nell’ambito dei programmi dell’Unione europea in favore dello sviluppo della cittadinanza europea e del rafforzamento dell’identità e dello spirito europeo tra i cittadini”*.

Infine, la novella legislativa alla l. r. 1/2015, ha inserito un nuovo **articolo 15 bis**, rubricato *“Programmazione regionale sulle politiche di sviluppo, coesione e di investimento dell’Unione europea”*, che prevede, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee che contribuiscono allo sviluppo regionale, che il *“Consiglio regionale, nell’ambito delle proprie competenze, può approvare, su impulso della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei, gli atti di indirizzo propedeutici all’elaborazione della programmazione regionale relativa alle politiche di sviluppo, coesione e di investimento europee.”*

Appendice

Organismi di rappresentanza delle Regioni

[Legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 “Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio” e successive modifiche](#)

Riferimenti normativi utili:

- *Trattato sull'Unione europea e Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 5;*
- *Protocollo n. 2, allegato al Trattato di Lisbona, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6;*
- *Costituzione della Repubblica italiana, articolo 117, comma 5;*
- *Legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, articolo 5;*
- *Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, articoli 8, 9, 24, 25, 29, commi 1, 2 e 3 e 40, commi 1 e 5;*
- *Statuto della Regione Lazio, articoli 10, 11, 32, 41 e 47;*
- *Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, articolo 14-ter.*

Organismi di rappresentanza delle Regioni

Descrizione sintetica dei principali organi di rappresentanza delle Regioni e delle relative procedure di coordinamento.

Le Conferenze

Per quanto attiene alla fase ascendente, i rapporti tra Regioni e Governo si svolgono prevalentemente attraverso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (c.d. Conferenza Stato-Regioni). In particolare, la Sessione europea della Conferenza Stato-Regioni rappresenta la sede privilegiata di negoziazione al fine della partecipazione delle Regioni alla formazione delle politiche europee. Quest'ultima è convocata almeno ogni quattro mesi.

Il coordinamento tra i summenzionati soggetti si sostanzia negli obblighi di informazione di cui agli artt. 13 e 24 della legge n. 234/2012: con cadenza annuale, il Governo trasmette alla Conferenza la relazione programmatica e la relazione consuntiva. Con la prima, l'esecutivo informa le Regioni sugli orientamenti che intende assumere in merito gli sviluppi dell'Unione Europea, al processo d'integrazione e alle singole politiche individuate di interesse prioritario. La relazione consuntiva, invece, è finalizzata a dar conto del seguito dato alle osservazioni espresse dalla Conferenza stessa. In secondo luogo, ai sensi dell'art. 24 è previsto che i progetti di atti dell'Unione europea, e gli atti preordinati alla formazione degli stessi e le loro modificazioni, sono trasmessi da parte del Governo alla Conferenza; quest'ultima, poi, assume il ruolo di far fluire le informazioni alle giunte e ai consigli regionali.

L'attività della Conferenza si incentra sull'elaborazione di pareri, deliberazioni, intese e accordi, finalizzati a definire gli indirizzi generali relativi alla formazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea. Al fine di ottemperare ai propri adempimenti, in sede di Conferenza Stato - Regioni vengono istituiti comitati e gruppi di lavoro e designati i rappresentanti

regionali al Comitato delle Regioni. Infine la Conferenza, in precedenza alle sedute del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, può richiedere al Governo di relazionare sulle posizioni che intende assumere in merito alle questioni di competenza regionale inserite nell'ordine del giorno.

Il Comitato delle Regioni (CdR)

Il Comitato delle Regioni (CdR) si qualifica come un'assemblea politica con funzioni consultive, che svolge le proprie prerogative in funzione dell'integrazione europea. Riunisce 350 rappresentanti regionali e locali dell'Unione europea, senza mandato imperativo, allo scopo di creare un collegamento tra la dimensione locale amministrativa e quella europea istituzionale. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione consultano il CdR nei casi in cui è previsto l'obbligo nei Trattati, ossia nelle seguenti materie: istruzione, formazione professionale e gioventù (art. 165 TFUE), cultura (art. 167 TFUE), sanità pubblica (art. 168 TFUE), reti di trasporti tran europee e telecomunicazioni (art. 172 TFUE), coesione economica e sociale (art. 175, 177 e 178 TFUE) e, come modificato dal Trattato di Lisbona, in materia di navigazione marittima e aerea (art. 100 TFUE) ed energia (art. 194 TFUE). I criteri con i quali il CdR è chiamato ad esprimersi si individuano nei principi di sussidiarietà, prossimità e partenariato. Al di fuori delle materie elencate, per le quali i pareri sono obbligatori, le medesime istituzioni possono richiedere al CdR pareri facoltativi; inoltre, il CdR, può rilasciare pareri di propria iniziativa.

La Conferenza delle Assemblee Regionali Legislative dell'Unione europea (CALRE)

Nonostante possa vantare un discreto peso politico, il CALRE non ha natura istituzionale, bensì associativa. Riunisce 74 Assemblee regionali, facenti parte di 8 Paesi dell'Unione europea, che assieme rappresentano 200 milioni di abitanti. Più

specificatamente il CALRE comprende: i Parlamenti delle Comunità autonome spagnole; i Consigli regionali italiani; le Assemblee delle Regioni e Comunità belghe; i Parlamenti sia dei Länder austriaci che dei Länder tedeschi; il Parlamento autonomo di Ålan (Finlandia); le Assemblee regionali delle Azzorre e Madeira (Portogallo); quelli di Scozia, Galles e Irlanda del Nord (Regno Unito). Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento associativo, il CALRE individua la propria missione nel difendere i valori ed i principi della democrazia regionale, al fine di rafforzare i legami tra le Assemblee Legislative Regionali, promuovendo lo scambio di best practice e la cooperazione transnazionale.

Il Consiglio d'Europa

Il Consiglio d'Europa (CdE) è un'organizzazione internazionale, estranea all'Unione europea, fondata nel 1949 e che oggi conta 47 Stati membri. Gli obiettivi che si prefigge sono quelli di promuovere la democrazia, i diritti umani, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa. All'interno del Consiglio d'Europa, le istanze territoriali trovano espressione nel Congresso dei poteri locali e regionali, composto dalla Camera dei poteri locali e la Camera delle regioni. La missione del Congresso è quella di rafforzare la democrazia e migliorare le prestazioni di servizio locali e regionali nell'ambito di settori specifici, quali: la partecipazione cittadina, la sicurezza urbana, il dialogo interculturale ed interreligioso, la migrazione, lo sviluppo sostenibile degli enti, la cultura, l'istruzione e la lotta contro la tratta di esseri umani.

L.R. 9 febbraio 2015, n. 1

Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio¹

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 (Finalità)
- Articolo 2 (Oggetto)
- Articolo 3 (Cooperazione interistituzionale. Modalità di informazione e collaborazione tra Presidente della Regione, Giunta e Consiglio regionale)

CAPO II PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

- Articolo 4 (Esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea)
- Articolo 5 (Partecipazione attraverso la formulazione di osservazioni al Governo)
- Articolo 6 (Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)
- Articolo 6 bis (Partecipazione al dialogo politico)
- Articolo 7 (Altre attività di partecipazione alle decisioni europee)

¹ Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 10 febbraio 2015, n. 12. Testo coordinato con la legge regionale 22 marzo 2019, n. 3, recante “Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio) e successive modifiche”

**CAPO III ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO
REGIONALE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI
DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE
EUROPEA**

Articolo 8 (Contenuti e modalità dell'adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea)

Articolo 9 (Legge regionale europea)

Articolo 10 (Sessione europea)

Articolo 11 (Relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale)

Articolo 12 (Misure urgenti)

**CAPO IV ULTERIORI COMPETENZE DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE**

Articolo 13 (Impugnazione di atti dell'Unione europea)

Articolo 14 (Aiuti di Stato)

CAPO V INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Articolo 15 (Informazione e sostegno alla promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell'integrazione europea)

Articolo 15 bis (Programmazione regionale sulle politiche di sviluppo, coesione e di investimento dell'Unione europea)

CAPO VI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Articolo 16 (Attività di rilievo internazionale)

Articolo 17 (Accordi e intese)

Articolo 18 (Accordi internazionali conclusi dallo Stato)

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 (Modalità organizzative e disposizioni finali)

Articolo 20 (Modifiche al regolamento dei lavori del Consiglio regionale e disposizioni transitorie)

Articolo 21 (Clausola valutativa)

Articolo 22 (Disposizione di prima applicazione) [abrogato]

Articolo 22 bis (Disposizione finanziaria)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Finalità)*

1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, dello Statuto e delle norme di procedura stabilite dalle leggi dello Stato, favorisce il processo di integrazione europea nel proprio territorio, anche attraverso la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alle iniziative europee, e promuove le attività di rilievo internazionale ispirate alla solidarietà e alla collaborazione reciproca tra gli Stati e tra i popoli.

Art. 2 *(Oggetto)*

1. La presente legge, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, efficienza, trasparenza, partecipazione democratica, pubblicità e armonizzazione, disciplina le attività europee e di rilievo internazionale della Regione e, in particolare:

- a) la partecipazione della Regione alla formazione degli atti e delle politiche dell'Unione europea, anche attraverso il ruolo attivo del Consiglio regionale, oltre che della competente commissione consiliare;
- b) l'adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
- c) l'esercizio dei poteri della Regione derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
- d) la promozione della conoscenza dei diritti, della cittadinanza e dei valori comuni europei, delle istituzioni, delle politiche e delle attività dell'Unione europea presso i cittadini, gli enti locali e gli altri

soggetti, pubblici e privati, anche al fine di favorire la più ampia partecipazione politica e culturale dei cittadini nel processo decisionale europeo e alla vita democratica dell'Unione europea, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea e di contribuire a rimuovere gli ostacoli burocratici che si manifestino a livello europeo; (1.1)

e) nelle materie di propria competenza, la conclusione di accordi con Stati e di intese con enti territoriali interni ad altri Stati nonché l'attuazione e l'esecuzione di accordi internazionali conclusi dallo Stato.

Art. 3

(Cooperazione interistituzionale. Modalità di informazione e collaborazione tra Presidente della Regione, Giunta e Consiglio regionale)

1. La Regione, allo scopo di rappresentare le proprie istanze in ambito europeo e internazionale, partecipa con i propri organi, ciascuno secondo le rispettive competenze e prerogative, alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.

2. Il Presidente della Regione, la Giunta e il Consiglio regionale adottano ogni misura necessaria a realizzare la massima collaborazione nelle attività europee e di rilievo internazionale e, a tal fine, si informano reciprocamente sulle attività svolte in detto ambito, contribuendo a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali, statali ed europee al fine di assicurare un'efficace rappresentanza delle istanze regionali in ambito europeo. (1.2)

3. La Giunta regionale, in particolare, per il tramite della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei, assicura al Consiglio regionale un'informazione costante, almeno con cadenza semestrale, in merito a tutti gli aspetti dell'attuazione delle politiche europee, ai negoziati in corso e a tutte le iniziative intraprese o da intraprendere in ambito europeo e internazionale, su cui la medesima commissione può formulare atti di indirizzo. (1.3)

4. Il Presidente della Regione e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definiscono, d'intesa, le modalità attuative del presente

articolo, anche al fine di soddisfare le esigenze informative senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali.

CAPO II

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 4

(Esame del programma di lavoro annuale della Commissione europea)

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Consiglio regionale (1a), anche per il tramite della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei esamina il programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e gli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione europea, nonché la relazione annuale del Governo di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) ed approva una apposita risoluzione con la quale individua le aree e le iniziative di interesse prioritario, anche ai fini della partecipazione della Regione alla formazione degli atti dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 5. (1b)

Art. 5

(Partecipazione attraverso la formulazione di osservazioni al Governo)

1. La Regione partecipa alla formazione degli atti dell'Unione europea nelle forme previste dall'ordinamento vigente e, per consentire l'espressione di una posizione unitaria, il Consiglio e la

Giunta regionale definiscono d'intesa la formulazione delle osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, nonché di atti preordinati all'adozione degli stessi, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della l. 234/2012.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, propone le osservazioni da sottoporre alla discussione e approvazione, con risoluzione, della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei. (1c)

3. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione della proposta di osservazioni da parte della Giunta regionale al Consiglio senza che sia intervenuta l'approvazione, la Giunta può comunque procedere alla formulazione delle osservazioni da trasmettere ai soggetti istituzionali indicati e nei termini previsti al comma 6. (1d)

4. In assenza della proposta della Giunta regionale, le osservazioni possono essere proposte da ciascun consigliere e sono tempestivamente comunicate dal presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei alla Giunta regionale. Le osservazioni sono approvate con risoluzione della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei e trasmesse ai soggetti istituzionali indicati e nei termini previsti al comma 6. (1e)

5. In caso di urgenza, in deroga al comma 2, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, formula le osservazioni di cui al presente articolo, dandone immediata comunicazione alla commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei.

6. Ai fini della formazione della posizione italiana, le osservazioni della Regione, formulate ai sensi del presente articolo, sono trasmesse dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome (2) e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, nei termini previsti dall'articolo 24, comma 3, della l. 234/2012.

Art. 6

(Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. Il Consiglio regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea (TUE) e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale. A tal fine, la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei procede alle valutazioni relative alla verifica di sussidiarietà, i cui esiti, approvati con risoluzione, sono trasmessi, ai sensi dell'articolo 25 della l. 234/2012, alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare. Su questioni di particolare rilevanza la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei può sottoporre l'approvazione delle valutazioni relative alla verifica di sussidiarietà all'Aula. (2a)
2. Ove richiesto dal Consiglio regionale, entro il termine assegnato, la Giunta regionale trasmette i dati, le relazioni o gli elaborati ritenuti necessari ai fini della valutazione di cui al comma 1.
3. Gli esiti della valutazione di cui al comma 1 sono comunicati alla Giunta regionale, anche ai fini della definizione della posizione della Regione nelle sedi istituzionali di confronto con il Governo, e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
4. Il Consiglio regionale verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti dell'Unione europea che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale anche nei contesti di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale ed europeo, ai quali partecipa.

Art. 6 bis

(Partecipazione al dialogo politico) (2b)

1. Il Consiglio e la Giunta regionale partecipano alle iniziative promosse dalle Camere nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni europee di cui all'articolo 9 della l. 234/2012.

Art. 7

(Altre attività di partecipazione alle decisioni europee)

1. Il Presidente della Regione, anche su proposta del Consiglio regionale che si esprime su impulso della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei, assume ogni iniziativa o decisione in merito alle ulteriori attività con le quali la Regione partecipa alle decisioni relative alla formazione degli atti e delle politiche dell'Unione europea. (2c)

2. In particolare, il Presidente della Regione:

a) ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 24, comma 4, della l. 234/2012, può chiedere al Governo la convocazione della Conferenza Stato-regioni, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali);

b) ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 24, comma 5, della l. 234/2012, può chiedere alla Conferenza Stato-regioni di invitare il Governo ad apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea;

c) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri la partecipazione propria o di un delegato alle attività del Consiglio

dell'Unione europea, quale componente della delegazione italiana designato dalle Regioni e dalle province autonome;

d) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l. 131/2003, propone alla Conferenza delle regioni e delle province autonome (3) gli esperti che, nell'ambito della delegazione italiana, partecipano alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea;

e) ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l. 234/2012, può chiedere al Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome (4) di essere delegato a partecipare ai lavori del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), quando sono trattate questioni di interesse della Regione;

f) ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della l. 234/2012, comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri i rappresentanti della Regione che partecipano al Comitato tecnico integrato di cui si avvale il CIAE;

g) ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della l. 234/2012, comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee i rappresentanti della Regione che partecipano ai gruppi di lavoro, ai fini della successiva definizione della posizione italiana in sede di Unione europea.

3. Il Presidente della Regione informa tempestivamente la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei ed il Consiglio regionale circa le attività di cui al comma 2.

CAPO III
ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI
OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA
DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA

Art. 8

(Contenuti e modalità dell'adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea)

1. La Regione, nelle materie di propria competenza legislativa, dà tempestiva attuazione agli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea, alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, agli atti della Commissione europea che comportino obblighi di adeguamento e adotta ogni misura necessaria per prevenire l'avvio di procedure di infrazione o per porre fine a quelle già avviate nei confronti dell'Italia per inadempienze imputabili in capo alla Regione. (4a)
2. La Giunta regionale verifica costantemente che l'ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e trasmette, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della l. 234/2012, una relazione contenente le relative risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri. (4b)
3. La Giunta regionale garantisce il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea di norma attraverso la presentazione al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, della proposta di legge regionale europea.
4. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione degli atti di cui al comma 1 siano contenute in altre leggi regionali.

Art. 9

(Legge regionale europea)

1. La legge regionale europea, recante nel titolo l'indicazione "Legge regionale europea" seguita dall'anno di riferimento:

- a) recepisce le direttive dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale e dispone quanto ritenuto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti dell'Unione europea;
- b) detta le disposizioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e per l'attuazione degli ulteriori atti dell'Unione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
- b bis) reca le misure necessarie per prevenire l'avvio di procedure di infrazione o per porre fine a quelle già avviate nei confronti dell'Italia per inadempienze imputabili in capo alla Regione; (4c)
- c) contiene le disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale in contrasto con norme o atti europei;
- d) contiene l'elenco degli atti normativi dell'Unione europea alla cui attuazione dispone che provveda la Giunta regionale con regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, dello Statuto, la legge regionale europea dispone in via diretta qualora l'adempimento degli obblighi europei comporti:(4d)

- a) nuove spese o minori entrate;
- b) l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

3. Nella relazione alla proposta di legge regionale europea la Giunta regionale:

- a) elenca le direttive europee che non necessitano di attuazione da parte della Regione in quanto:
 - 1) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
 - 2) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi; in tal caso la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione;
- b) riferisce sullo stato di attuazione della legge regionale europea dell'anno precedente e motiva in ordine agli adempimenti omessi.

4. La legge regionale europea è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee, tramite la Conferenza delle regioni e delle province autonome. (5)

Art. 10

(Sessione europea)

1. Il Consiglio regionale si riunisce in apposita sessione europea per la trattazione di tutti gli aspetti inerenti la politica dell'Unione europea di interesse regionale. (5.1)

2. Nel corso della sessione europea, il Consiglio regionale:

a) esamina ed approva la proposta di legge regionale europea di cui all'articolo 9;

b) esamina la relazione informativa annuale di cui all'articolo 11 ed approva, anche su impulso della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei, eventuali atti di indirizzo alla Giunta regionale entro il 30 giugno. (5.2)

Art. 11

(Relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale)

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, contestualmente alla presentazione della proposta di legge regionale europea o comunque entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione informativa sull'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito della partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea (5a), in cui espone, in particolare:

a) le posizioni sostenute dalla Regione nell'ambito della Conferenza Stato-regioni convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 22 della l. 234/2012, e per la formazione della posizione italiana sui progetti di atti normativi dell'Unione europea nelle materie di

competenza legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della l. 234/2012;

b) le attività svolte nel Comitato delle regioni di cui agli articoli 305, 306 e 307 del TFUE;

c) le posizioni sostenute dalla Regione nelle delegazioni governative che partecipano alle attività del Consiglio dell'Unione europea, dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea;

d) gli argomenti di interesse regionale esaminati nel Comitato tecnico di valutazione integrato del CIAE di cui all'articolo 19, comma 5, della l. 234/2012;

e) le posizioni sostenute dalla Regione ai singoli gruppi di lavoro convocati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della l. 234/2012, per definire la posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nelle materie di competenza regionale;

f) le posizioni assunte nella Conferenza delle regioni e delle province autonome (6) su questioni europee;

g) l'eventuale richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della l. 131/2003, nonché l'eventuale ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 263, paragrafo quarto, del TFUE;

h) le risultanze della verifica sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea contenute nella relazione di cui all'articolo 8, comma 2 nonché l'elenco delle eventuali procedure di infrazione aperte a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione, dello stato della procedura in cui si trovano e delle misure già adottate e che si prevede di adottare per chiuderle; (6a)

i) lo stato di avanzamento dei programmi della Regione cofinanziati dall'Unione europea in attuazione delle politiche di coesione economica e sociale, con l'indicazione delle disposizioni procedurali adottate per l'attuazione, delle principali criticità riscontrate e delle iniziative che si intendono adottare per ottimizzarne l'attuazione nell'anno in corso;

i bis) gli orientamenti e le priorità politiche che la Giunta intende perseguire nell'anno in corso con riferimento alle strategie e alle politiche dell'Unione europea di interesse regionale. (6b)

1 bis. Sulla relazione informativa annuale di cui al comma 1, il Consiglio regionale formula eventuali atti di indirizzo alla Giunta, anche attraverso la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei. (6c)

1 ter. Sulla relazione informativa annuale di cui al comma 1, la commissione consiliare competente in materia di affari europei può consultare gli enti locali, anche per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL), le università e le parti sociali ed economiche al fine di garantire la più ampia partecipazione alle attività europee della Regione. (6c)

Art. 12

(Misure urgenti)

1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 7, dello Statuto, il Presidente della Regione adotta le misure amministrative urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti europei immediatamente precettivi, in particolare in caso di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea dandone tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale che provvede ad informare la commissione consiliare permanente competente. (6d)

2. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 1 richiedano l'adozione di successive disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale, il Presidente della Regione presenta alla Giunta regionale lo schema di deliberazione per l'adozione degli atti necessari.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, qualora si renda necessario adeguare tempestivamente l'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea, conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, prevenire l'avvio di procedure di infrazione o porre fine a quelle già avviate nei confronti dell'Italia per inadempienze imputabili in capo alla Regione, e non sia possibile

inserire le misure necessarie nella legge regionale europea relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la relativa proposta di legge, che reca nel titolo “Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei” e indica nella relazione la data entro la quale deve essere approvata. In tali casi il Presidente della Regione attiva la procedura di urgenza prevista dall’articolo 38, comma 2, dello Statuto. (6e)

CAPO IV

ULTERIORI COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Art. 13

(Impugnazione di atti dell’Unione europea)

1. Nelle materie di competenza regionale, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali (CAL), dandone comunicazione al Consiglio regionale:

a) può chiedere al Governo, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della l. 131/2003, di proporre ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea per l’impugnazione di un atto normativo dell’Unione europea ritenuto illegittimo, anche per il tramite della Conferenza Stato-regioni;

b) può proporre ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea avverso gli atti dell’Unione europea ritenuti illegittimi, nei casi in cui la Regione sia titolare della relativa legittimazione ai sensi dell’articolo 263, paragrafo quarto, del TFUE.

2. Il Consiglio regionale, anche per il tramite della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei, può invitare il Presidente della Regione ad avviare i procedimenti necessari al fine di promuovere i ricorsi di cui al comma 1, in particolare nei casi in cui il Consiglio si sia espresso sull’atto da impugnare in fase di formazione del diritto dell’Unione europea e,

specificatamente, nella verifica del rispetto del principio di sussidiarietà. (6f)

2 bis. Il Presidente della Regione informa il Consiglio regionale sugli esiti dei ricorsi proposti. (6g)

Art. 14 **(Aiuti di Stato)**

1. Il Presidente della Regione assicura il coordinamento delle politiche e delle attività regionali relative agli aiuti di Stato.

2. La Regione concede aiuti di Stato nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del TFUE e dell'ulteriore normativa europea in materia. Per gli adempimenti di cui agli articoli 108, paragrafo 3 e 109 del TFUE, gli uffici regionali competenti alla concessione degli aiuti si raccordano con la struttura della Giunta regionale competente per il coordinamento degli aiuti di Stato e non danno esecuzione alle misure di aiuto prima della conclusione delle procedure previste dai vigenti regolamenti europei.

3. Gli atti normativi e amministrativi della Regione che prevedono aiuti di Stato e che sono soggetti alla decisione di autorizzazione della Commissione europea contengono apposita clausola di sospensione dell'efficacia.

CAPO V
INFORMAZIONE, SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE E
PROGRAMMAZIONE SULLE POLITICHE EUROPEE (6h)

Art. 15

*(Informazione e sostegno alla promozione delle politiche europee,
della cittadinanza e dell'integrazione europea) (6i)*

1. La Regione garantisce la massima diffusione delle informazioni relative all'adozione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea, con particolare attenzione a quelli che conferiscono diritti ai cittadini o ne agevolano l'esercizio, sia mediante la pubblicazione delle notizie nel sito istituzionale della Regione, sia attivando ogni altra iniziativa utile a tale scopo nonché rende accessibile ai cittadini, anche attraverso l'aggregazione dei sistemi informativi esistenti, tutte le informazioni relative a bandi e programmi dell'Unione europea. (6l)

2. La Giunta e il Consiglio regionale promuovono e sostengono, anche attraverso la concessione di contributi, la più ampia conoscenza delle politiche e delle attività dell'Unione europea presso i cittadini, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea, anche ai fini della partecipazione della Regione al processo decisionale europeo. Tra le attività promosse dalla Regione, specifica attenzione è rivolta alle iniziative dirette a promuovere e rafforzare, soprattutto tra i più giovani e in ambito scolastico e universitario, la conoscenza della storia dell'idea di Europa, della storia dell'integrazione europea, della cultura europea nella cittadinanza e dei valori comuni europei nonché delle opportunità offerte dai programmi dell'Unione europea. A tal fine, è istituita la settimana della cultura europea che si svolge, ogni anno, a partire dal 9 maggio. (6m)

2 bis. La Giunta e il Consiglio regionale promuovono e sostengono gli enti locali del territorio nella partecipazione a gemellaggi con le autorità locali e regionali degli altri Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dei programmi dell'Unione europea in favore

dello sviluppo della cittadinanza europea e del rafforzamento dell'identità e dello spirito europeo tra i cittadini. (6n)

2 ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 2 bis, il Consiglio regionale, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, può adottare iniziative e promuovere progetti da finanziare con risorse del proprio bilancio senza maggiori oneri a carico del bilancio medesimo e nel limite delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nel programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione. (6n)

3. La Giunta e il Consiglio regionale assicurano adeguate forme di partecipazione e di consultazione dei cittadini, degli enti locali e degli altri soggetti, pubblici e privati, anche nell'ambito del procedimento di formazione della legge regionale europea e dei lavori della sessione europea.

Art. 15 bis

(Programmazione regionale sulle politiche di sviluppo, coesione e di investimento dell'Unione europea) (6o)

La Regione, al fine assicurare la piena attuazione delle politiche europee che contribuiscono allo sviluppo regionale, partecipa ai piani, programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze, approva, su impulso della commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei, gli atti di indirizzo propedeutici all'elaborazione della programmazione regionale relativa alle politiche di sviluppo, coesione e di investimento europee.

Con riferimento all'implementazione delle politiche di sviluppo, coesione e di investimento, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, la Regione garantisce il coinvolgimento degli enti locali e delle loro forme associative utilizzando tutte le sedi e gli strumenti che garantiscano la loro più ampia partecipazione.

CAPO VI RAPPORTI INTERNAZIONALI

Art. 16

(Attività di rilievo internazionale)

1. La Regione compie attività di rilievo internazionale nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione, nei casi e secondo le procedure stabilite dalle leggi statali. In particolare provvede a: (7)

- a) concludere accordi con Stati;
- b) concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato;
- c) attuare ed eseguire accordi internazionali conclusi dallo Stato;
- d) promuovere e sostenere le attività di collaborazione e partenariato internazionale nell'ambito dei programmi del Governo italiano e dell'Unione europea nonché dei programmi delle organizzazioni internazionali cui il Governo italiano partecipa;
- e) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, i gemellaggi tra istituzioni locali e accordi di cooperazione e partenariato istituzionale con enti territoriali di Stati terzi per favorire lo sviluppo della cooperazione con relazioni stabili e continue, al fine di perseguire interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e sanitario, turistico e ambientale; (7a)
- f) porre in essere iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario, d'intesa con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e nel rispetto delle procedure e delle modalità previste dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo); (8)
- g) sostenere le attività promozionali all'estero dirette a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Relativamente alle attività di rilievo internazionale svolte dalla Giunta regionale, il Consiglio regionale può formulare indirizzi, anche attraverso la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei ed internazionali, definendo principi e

modalità per il coordinamento tra le suddette attività e individuando priorità, anche territoriali, nell'attuazione delle stesse. (8a)

Art. 17

(Accordi e intese)

1. Il Presidente della Regione, in fase di trattative per la conclusione di accordi con Stati o di intese con enti territoriali interni ad altro Stato, informa preventivamente il Consiglio regionale, che, anche su impulso della commissione consiliare permanente competente in materia di affari internazionali, può esprimere i propri orientamenti con apposito atto di indirizzo. (8b)

2. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6, commi 2 e 3, della l. 131/ 2003, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato sono sottoscritti dal Presidente della Regione e ratificati con legge dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera n), dello Statuto.

Art. 18

(Accordi internazionali conclusi dallo Stato)

1. La Giunta regionale promuove l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali conclusi dallo Stato, nel rispetto dell'articolo 6, comma 1, della l. 131/2003.

2. La comunicazione effettuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l. 131/2003 è contestualmente trasmessa al Consiglio regionale, che può esprimere indirizzi, anche attraverso la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei ed internazionali, da seguire in sede di esecuzione ed attuazione degli accordi.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

(Modalità organizzative e disposizioni finali) (8c)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta e il Consiglio regionale (9), secondo le rispettive norme di organizzazione, disciplinano gli aspetti organizzativi interni per lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, assicurando le necessarie risorse umane interne in possesso di specifiche competenze professionali o adeguatamente formate e stabilendo procedure di raccordo e coordinamento tra tutte le strutture interessate, ivi inclusa quella organizzativa esterna che ha sede a Bruxelles.

2. La Regione, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee di coesione economica e sociale, secondo principi di efficacia ed efficienza, si avvale di una cabina di regia, quale strumento operativo unitario di coordinamento delle attività di preparazione, gestione, funzionamento, monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei.

2bis. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia alle disposizioni legislative vigenti ed al regolamento dei lavori del Consiglio regionale. (9a)

Art. 20

(Modifiche al regolamento dei lavori del Consiglio regionale e disposizioni transitorie)

1. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il proprio regolamento dei lavori alle prescrizioni in essa contenute, definendo, in particolare, le modalità di svolgimento della sessione europea.

2. (10)

Art. 21

(Clausola valutativa)

1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale e la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei ed internazionali, con riferimento alle parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'applicazione della legge e delle procedure da essa previste, anche al fine di evidenziare le eventuali criticità emerse. (11)

Art. 22

(Disposizione di prima applicazione) (12)

Art. 22 bis (13)

(Disposizione finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 2, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 01 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" della voce di spesa denominata: "Spese per l'informazione ed il sostegno alla promozione delle politiche europee, della cittadinanza e dell'integrazione europea" la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per l'anno 2019 e a euro 120.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione, rispettivamente, per l'anno 2019, delle risorse iscritte per le medesime finalità nel programma 01 della missione 01, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019), e per gli anni 2020 e 2021, delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle annualità 2020 e 2021, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti".

Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 10 febbraio 2015, n. 12

(1.1) Lettera modificata dall'articolo 1 della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(1.2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(1.3) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(1a) Al riguardo la commissione consiliare ha adottato una risoluzione sul programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 (CRL registro ufficiale 0003723 U del 24 febbraio 2016), una risoluzione sul programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 (CRL registro ufficiale 0004559 U del 27 febbraio 2017) e una risoluzione sul programma di lavoro della Commissione europea per il 2018 (CRL registro ufficiale 0014358.I. del 04/07/2018) approvata il 3 luglio 2018

(1b) Comma modificato dall'articolo 3 della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(1c) Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(1d) Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(1e) Comma modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(2) Le parole: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata Conferenza Stato-regioni" sono state sostituite con: "Conferenza delle regioni e delle province autonome" a seguito della

pubblicazione dell'avviso di rettifica sul Bollettino ufficiale della Regione del 30 luglio 2015, n. 61

(2a) Comma modificato dall'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(2b) Articolo inserito dall'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(2c) Comma modificato dall'articolo 7 della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(3) Le parole: "Conferenza Stato-regioni" sono state sostituite con: "Conferenza delle regioni e delle province autonome" a seguito della pubblicazione dell'avviso di rettifica sul Bollettino ufficiale della Regione del 30 luglio 2015, n. 61

(4) Le parole: "Conferenza Stato-regioni" sono state sostituite con: "Conferenza delle regioni e delle province autonome" a seguito della pubblicazione dell'avviso di rettifica sul Bollettino ufficiale della Regione del 30 luglio 2015, n. 61

(4a) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(4b) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(4c) Lettera inserita dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(4d) Alinea modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(5) Le parole: "Conferenza Stato-regioni" sono state sostituite con: "Conferenza delle regioni e delle province autonome" a seguito della pubblicazione dell'avviso di rettifica sul Bollettino ufficiale della Regione del 30 luglio 2015, n. 61

(5.1) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(5.2) Lettera modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(5a) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3. Vedi al riguardo deliberazione Giunta regionale 31 marzo 2016, n. 132 (anno 2015); deliberazione Giunta regionale 4 aprile 2017, n. 143 (anno 2016)

(6) Le parole: "Conferenza Stato-regioni" sono state sostituite con: "Conferenza delle regioni e delle province autonome" a seguito della pubblicazione dell'avviso di rettifica sul Bollettino ufficiale della Regione del 30 luglio 2015, n. 61

(6a) Lettera sostituita dall'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(6b) Lettera inserita dall'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3) della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(6c) Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(6d) Comma modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(6e) Comma modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(6f) Comma modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(6g) Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(6h) Rubrica sostituita dall'articolo 14 della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(6i) Rubrica sostituita dall'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(6l) Comma modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(6m) Comma sostituito dall'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(6n) Comma inserito dall'articolo 15, comma 1, lettera d), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(6o) Articolo inserito dall'articolo 16 della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(7) Alinea modificata dall'articolo 35, comma 1, lettera s), numero 1), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(7a) Lettera sostituita dall'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(8) Lettera modificata dall'articolo 35, comma 1, lettera s), numero 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(8a) Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(8b) Comma modificato dall'articolo 18 della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(8c) Rubrica modificata dall'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(9) Vedi deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 14 maggio 2015, n. 46

(9a) Comma aggiunto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(10) Comma abrogato dall'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(11) Nella seduta del 23 ottobre 2018 la II commissione consiliare ha predisposto e approvato una relazione evidenziando alcune criticità e proposte di modifica alla l.r. 1/2005

(12) Articolo abrogato dall'articolo 21 della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

(13) Articolo aggiunto dall'articolo 22 della legge regionale 22 marzo 2019, n. 3

TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

Parte prima

Titolo I

Categorie e settori di competenza dell'unione

(.....)

Articolo 5

1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.

4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

PROTOCOLLO (N. 2)
SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI
SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione;

DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e ad istituire un sistema di controllo dell'applicazione di detti principi,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Articolo 1

1. Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 2

1. Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta.

Arti. 3

1. Ai fini del presente protocollo, per "progetto di atto legislativo" si intende la proposta della Commissione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.

Articolo 4

1. La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui li trasmette al legislatore dell'Unione.
2. Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali.
3. Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti modificati, ai parlamenti nazionali.
4. Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai parlamenti nazionali.

Articolo 5

1. I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.

Articolo 6

1. Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà.
2. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.
3. Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere ai governi di tali Stati membri.
4. Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all'istituzione o organo interessato.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Articolo 117

(.....)

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Legge 5 giugno 2003, n. 131

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

(.....)

Articolo 5

*Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla
partecipazione delle regioni in materia comunitaria*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso

gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

Legge 24 dicembre 2012, n. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

(.....)

Capo II

Partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell'Italia e al processo di formazione degli atti dell'Unione europea

Articolo 8

Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di Sussidiarietà

1. Ciascuna Camera può esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo Regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero delle proposte di atti basate *sull'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*
2. Il parere motivato che ciascuna Camera invia ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea ai sensi del *Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, è trasmesso contestualmente anche al Governo.
3. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, le Camere possono consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome, in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di

proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 9

Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8, sui progetti di atti legislativi e sugli altri atti trasmessi alle Camere in base al *Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica*, e in base al *Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, le Camere possono far pervenire alle istituzioni dell'Unione europea e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee.

2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24 comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25.

(.....)

Capo IV
Partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle
autonomie locali al processo di formazione degli atti
dell'Unione Europea

Articolo 24

*Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni
relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea*

1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle province autonome.
2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo un'informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4.
3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli atti di cui all'articolo 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui *all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui *all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni

e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, prima

dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11. Resta fermo quanto previsto *dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.*

Articolo 25

Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8, le assemblee e i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

(.....)

CAPO VI

Adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

Articolo 29

Legge di delegazione europea e legge europea

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive e agli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni anno, le risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da intraprendere.

(.....)

Articolo 40

Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, provvedono al recepimento delle direttive europee.

(.....)

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 29.

LEGGE STATUTARIA
11 NOVEMBRE 2004, N. 1
“NUOVO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO

TITOLO II
RAPPORTI INTERNAZIONALI, CON L’UNIONE EUROPEA,
CON LO STATO E CON ALTRE REGIONI

Articolo 10

(Rapporti internazionali e con l’Unione europea)

1. La Regione (...)

(.....)

3. Partecipa con propri rappresentanti agli organismi internazionali e dell’Unione europea di cui fanno parte Stati federati e Regioni autonome, in particolare al Comitato delle Regioni, nonché ad associazioni tra gli enti stessi per la tutela di interessi comuni.

4. Concorre con lo Stato e le altre Regioni alla formazione della normativa comunitaria e dà immediata attuazione agli atti dell’Unione europea, anche realizzando, a tal fine, forme di collegamento con i relativi organi.

Articolo 11

(Adeguamento all’ordinamento comunitario)

1. La Regione adegua il proprio ordinamento a quello comunitario.

2. Assicura l’attuazione della normativa comunitaria nelle materie di propria competenza, di norma attraverso apposita legge regionale comunitaria, nel rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite dalla legge dello Stato.

3. La legge regionale comunitaria, d'iniziativa della Giunta regionale, è approvata annualmente dal Consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata.

4. Con la legge regionale comunitaria si provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria ovvero si dispone che vi provveda la Giunta con regolamento. La legge regionale comunitaria dispone comunque in via diretta qualora l'adempimento agli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

(.....)

Articolo 32

(Istituzione e composizione delle commissioni permanenti)

1. Il regolamento dei lavori istituisce commissioni permanenti interne al Consiglio regionale, le cui competenze sono distinte per materie o loro ambiti omogenei, prevedendo comunque l'esistenza della commissione per gli affari costituzionali e statutari, della commissione per gli affari comunitari nonché della commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione.

(.....)

Articolo 41

(Funzioni)

1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione, dirige la politica dell'esecutivo, convoca, presiede e dirige la Giunta regionale della cui azione è responsabile.

(.....)

4. Promuove l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni e propone ricorso per i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nonché ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, previa deliberazione della Giunta, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

(.....)

6. Partecipa, anche a mezzo di suoi delegati, agli organi dell'Unione Europea competenti a trattare materie d'interesse regionale nonché, sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai procedimenti diretti a regolare rapporti fra l'Unione stessa, la Regione e gli enti locali.

7. Adotta misure amministrative urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti comunitari immediatamente precettivi e alle sentenze della Corte costituzionale.

(.....)

Articolo 47

(Funzione regolamentare)

(.....)

4. La Giunta può altresì adottare regolamenti per l'attuazione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 4.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 4
LUGLIO 2001, N. 62**

**“MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE 16 MAGGIO 1973, N. 198 CONCERNENTE
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE. TESTO
COORDINATO”**

**CAPO V
LE COMMISSIONI CONSILIARI
SEZIONE I
COMMISSIONI PERMANENTI**

(.....)

Articolo 14-ter²

(Commissione permanente per gli affari europei ed internazionali)

1. La Commissione permanente per gli affari europei ed internazionali ha competenza generale per ogni adempimento di spettanza consiliare attinente ai rapporti della Regione con l'Unione europea ed in materia di rapporti internazionali, nonché in materia di cooperazione tra i popoli.³

2. La Commissione di cui al comma 1, in particolare, ha competenza referente sulla proposta di legge regionale europea, in ordine alla quale le altre Commissioni di merito, in relazione agli aspetti relativi alle materie di specifica competenza, sono tenute ad esprimere il

² Rubrica modificata dall'articolo 2, comma 1, lett. a), del testo allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6

³ Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. b), del testo allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6

proprio parere con le modalità e nei termini stabiliti in generale dal presente regolamento.⁴

3. Spetta comunque alla Commissione di cui al comma 1 esprimere il parere sulle proposte di legge concernenti l'attuazione della normativa dell'Unione europea ed in generale sulle proposte di legge che possano comportare rilevanti problemi di compatibilità con la predetta normativa, nonché, nell'ambito della partecipazione della Regione alla formazione degli atti e delle politiche dell'Unione europea, approvare le osservazioni e verificare il rispetto del principio di sussidiarietà presentate ai sensi della normativa vigente.⁵

4. La Commissione di cui al comma 1 svolge le altre funzioni attribuite alle Commissioni permanenti dallo Statuto e dal presente regolamento.

⁴ Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. c), del testo allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6

⁵ Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. d), del testo allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6

